

COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - DECRETO LEGISLATIVO 16.6.2017 N. 100 - ART. 24 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GARRONE Enzo	SINDACO	X	
BORI MARRUCCHI Roberto	CONSIGLIERE	X	
TUNINETTI Antonella	CONSIGLIERE	X	
D'AGOSTINO Maria Concetta	CONSIGLIERE	X	
TORTONE Massimo	CONSIGLIERE	X	
CETRANGOLO Gaetano	CONSIGLIERE	X	
MESSA Giampiero	CONSIGLIERE	X	
FERRUA Luca	CONSIGLIERE	X	
CASCIANI Davide	CONSIGLIERE		X
GARABELLO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
FERRARI Laura	CONSIGLIERE	X	
CIAFFI Federico	CONSIGLIERE	X	
DIFINO Paola	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	12	
	Totale Assenti:	1	

Assume la Presidenza il SINDACO GARRONE Enzo.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti n. 11 + il SINDACO.

A RELAZIONE DEL SINDACO

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, recentemente modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100, ha dettato, in attuazione della Legge 7.8.2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, alcune disposizioni generali e puntuali, disciplinanti *“la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.”*.

Con il D. Lgs. 16.6.2017 n. 100, sono state apportate correzioni e modifiche al D.Lgs. 175/2016 dando completa attuazione alla legge delega n. 124/2015, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare il d.lgs. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, e intervenendo in relazione al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge delega (124/2015), nella parte in cui era disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma.

Il decreto correttivo, inoltre, ha introdotto modifiche ed integrazioni al fine di meglio definire l'ambito di applicazione del Testo Unico, in merito alla gestione dei processi di mobilità, stabilendo inoltre proroghe di termini sia per le Amministrazioni che per le società partecipate per adempiere ad alcune prescrizioni.

Di particolare rilievo sono le modifiche apportate all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, nel quale sono state ampliate le finalità perseguibili attraverso le partecipazioni pubbliche, prevedendo l'ammissibilità di partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché la facoltà per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica.

Secondo il T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche possono mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgono autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), mentre non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) o che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d); società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario necessita quindi innanzitutto di una puntuale ed argomentata motivazione circa la rilevanza e l'interesse pubblico dei beni e servizi prodotti nonché in merito alla struttura della stessa società. La valutazione dell'ente, inoltre, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della

gestione finanziaria delle società partecipate: ciò a maggior ragione nel caso di società in perdita strutturale, rispetto alle quali si ritenga comunque ed eventualmente di mantenere le partecipazioni.

Al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario altresì definire ed attuare un efficace sistema di controllo e di vigilanza sulle società partecipate, funzionale alla acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione ed alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Già la legge 31.12.2014 n. 190, "Legge di stabilità 2015", all'art. 1 comma 611, attuativo del "Rapporto Cottarelli" (7 agosto 2014), aveva disposto che, *"allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato,, **gli enti locali,, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015**"*. Nel rispetto di tale prescrizione, questo Ente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2015, ha provveduto all'approvazione di un Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate direttamente o indirettamente, verificandone i risultati ed approvando il relativo aggiornamento con deliberazione consiliare n. 4 del 1° Aprile 2016.

Il TUSP, all'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ripropone l'adempimento ordinario con cadenza periodica, stabilendo che annualmente, entro il 31 dicembre, *"le amministrazioni pubbliche effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. La disposizione prevede poi i contenuti che i piani di razionalizzazione e relative relazioni devono riportare e gli adempimenti connessi.

L'art. 24 del TUSP, aggiunge all'adempimento ordinario, a carico delle Amministrazioni Pubbliche, una ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, alla quale consegue una revisione straordinaria delle stesse, alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni", che costituisce atto ricognitivo obbligatorio, deve essere deliberata, secondo le previsioni del D.Lgs. 100/2017 (modifica del D.Lgs. 175/2016) entro il 30 settembre 2017.

Il Comune di NONE, nel rispetto della disposizione dell'art. 24 del TUSP, deve dunque procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016. A tal fine è stata predisposta una relazione nella quale, alla luce della puntuale analisi dei presupposti ritenuti indispensabili dalle norme del TUSP - art. 4 commi 1 e 2 e art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e) - viene verificata e valutata, rispetto alle singole partecipazioni, la possibilità del loro mantenimento.

A questo punto vengono illustrate sinteticamente le risultanze della allegata "Relazione tecnica", dalla quale risulta che, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente dal Comune di NONE sono le seguenti:

- **SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.:** Gestore unico “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO 3 TORINESE, società partecipata direttamente con una quota pari allo **0,00015%** (17/02/2000 - termine al 31/12/2050).
- **ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE** s.p.a., partecipata direttamente con una quota pari all’**1,11795%**, società costituita con decorrenza dal 1/1/2003 e termine al 31/12/2040, per lo svolgimento di attività relative:
 - al comparto idrico, con la gestione del ciclo integrato delle acque;
 - al settore energetico, con la distribuzione del gas metano e la produzione del calore;
 - all’intero ciclo di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti;
 - al trattamento acque, fanghi/digestato, recupero energetico termico ed elettrico, nell’ambito del trattamento della frazione organica.
- **ACEA PINEROLESE ENERGIA** s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all’**1,1180%**, società costituita con decorrenza dal 12/11/2002 e termine al 31/12/2020, per lo svolgimento di attività relative:
 - Vendita gas metano a utenze civili, small business ed industriali;
 - Servizi energia per condomini e grandi utenze private e pubbliche centralizzate in gestione calore;
 - Vendita energia elettrica a utenze civili e small business;
 - Consulenza in materia energetica a clienti industriali e della grande distribuzione (CPE).

I suddetti servizi vengono svolti dalla Società anche per gli stessi Enti soci della Società stessa.

- **ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali** s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all’**1,1180%**, società costituita con decorrenza dal 27/9/2010 e termine al 31/12/2030, per lo svolgimento di attività relative:
 - servizi strumentali a beneficio esclusivo dei comuni soci, in materia di gestione calore ovvero manutenzione e gestione caldaie e sistemi di riscaldamento degli edifici di pertinenza comunale;
 - servizio gestione calore degli immobili comunali
 - servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
 - servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
 - servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
 - servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale
 - Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento
 - Servizi informatici comunali.

In merito alle Società partecipate indirettamente si precisa che il Comune di None partecipa nelle seguenti società partecipate direttamente da SMAT :

RISORSE IDRICHE s.p.a. (partecipata direttamente da SMAT 91,62%) Società operante prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, partecipata indirettamente dal Comune (0,00014%);

AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione direttamente da SMAT 51%) Società che gestisce segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico d'Ambito, nonché rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme, partecipata indirettamente dal Comune (0,00008%).

SOCIETA' ACQUE POTABILI (partecipazione SMAT 44,92%) Società avente ad oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di attività connesse al trattamento e distribuzione di acque potabili realizzazione ed esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, ecc...., partecipata indirettamente dal Comune (0,00005%).

S.I.I. S.p.A. (partecipazione SMAT 19,99%) Società che con la partecipazione di SMAT produce servizio di interesse generale anche con la realizzazione e gestione reti per il servizio idrico integrato, partecipata indirettamente dal Comune (0,000025%).

Inoltre sono presenti partecipazioni indirette di minima entità nelle seguenti società partecipate direttamente da SMAT :

- Enviroment Park SPA - partecipata direttamente da SMAT per la quota del 4,92%;
- APS spa - partecipata direttamente da SMAT per la quota del 9,83%;
- GALATEA scarl - partecipata direttamente da SMAT per la quota dello 0,50%;

Per le partecipazioni indirette in società partecipate direttamente dalle Società ACEA, si evidenziano:

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l.(partecipazione A.P.I.100% - Comune di None 1,12%), avente ad oggetto la gestione delle reti di distribuzione del gas tramite e con l'obiettivo primario di incrementare l'efficienza del servizio inerente la distribuzione di gas metano con una conseguente razionalizzazione dei costi a beneficio del socio;

Nel corso dell'esercizio, la società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha proceduto alla fusione per incorporazione delle società Acea Ambiente S.r.l. ed Acea Power S.r.l. (entrambi a Socio Unico), di cui deteneva la totalità del capitale sociale, con atto notarile del 24 novembre 2016 Rep. 10855, registrato presso la C.C.I.A.A. di Torino in data 1° dicembre 2016.

AMIAT V. s.p.a. (partecipazione A.P.I. 6,94% - Comune di None 0,0776%) Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino;

APE RINNOVABILI s.r.l. (partecipazione A.P.E.100% - Comune di None 1,12%);

E-GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E.35,00% - Comune di None 0,39%);

ENERGIA AMBIENTE SERVIZI s.r.l.(partecipazione A.P.E.33,35% - Comune di None 0,37%);

ECOAL ENERGIA E GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E. 40% - Comune di None 0,447%).

Il Comune di NONE fa parte inoltre del:

- **Consorzio ACEA PINEROLESE**, costituito in data 13.2.2004, (ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3 nonché della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20), di cui detiene una quota pari all'1,12%, **consorzio obbligatorio di bacino**, previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, avente durata quarantennale a decorrere dal 13.2.2004.
- **Consorzio Socio – Assistenziale CISA 12** (partecipazione 10%) costituito in data 1 aprile 1997 e avente durata fino al 31 dicembre 2021, per la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale.

La partecipazione ai Consorzi, “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è soggetta alla disposizione di cui all'art. 1 commi 611 e 612 Legge 190/2014 e quindi non è oggetto del presente Piano.

Tuttavia si ritiene di citarla nel presente documento in quanto il Consorzio ACEA PINEROLESE partecipa nella Società Trattamento Rifiuti Metropolitan TRM S.p.A. (partecipazione pari allo 0,12945%), nonché in ATO – R (Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti", AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE, partecipazione pari al 6,24%).

TUTTO CIO' PREMESSO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata “Relazione tecnica”, redatta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni richiesta dall'art. 24 D. Lgs. n. 175 del 2016 successivamente modificato dal D. Lgs. 100/2017;

DATO ATTO che, come si evince dalla “Relazione tecnica” elaborata a cura del Segretario Comunale, su parere del Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto delle misure di razionalizzazione avviate nel corso dell'anno 2015 e concluse entro il 31.12.2016, riferite in particolare a società partecipate da SMAT, si ritiene di mantenere le partecipazioni prima rilevate, in quanto trattasi di società che producono servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1), attività non espletabili tramite gestione diretta, per le quali sussistono i presupposti ritenuti indispensabili dalle norme del TUSP - art. 4 commi 1 e 2 e art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e) per il loro mantenimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 3, il presente atto deliberativo dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016, in uno con la relazione allegata alla presente redatta secondo lo schema approvato con Deliberazione CORTE DEI CONTI - Sezione delle Autonomie n. 19/2017;

RITENUTO di provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente secondo quanto indicato;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:
il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con N. 12 Voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di NONE alla data del 23 settembre 2016 come riportata nella "Relazione tecnica", elaborata a cura del Segretario Comunale, su parere del Responsabile del Servizio Finanziario, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che, come emerge dall'allegata "Relazione tecnica", alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di NONE risultano essere le seguenti:

SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.: partecipata direttamente con una quota pari allo **0,00015%** (17/02/2000 - termine al 31/12/2050).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE s.p.a., partecipata direttamente con una quota pari all'**1,11795%**, (1/1/2003 e termine al 31/12/2040);

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all'**1,1180%**, (12/11/2002 e termine al 31/12/2020);

ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all'**1,1180%**, (27/9/2010 e termine al 31/12/2030);

RISORSE IDRICHE s.p.a. partecipata indirettamente dal Comune (0,00014%);

AIDA AMBIENTE s.r.l. partecipata indirettamente dal Comune (0,00008%).

SOCIETA' ACQUE POTABILI partecipata indirettamente dal Comune (0,00005%).

S.I.I. S.p.A. partecipata indirettamente dal Comune (0,000025%).

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l partecipata indirettamente dal Comune (1,12%);

AMIAT V. s.p.a. (partecipazione A.P.I. 6,94% - Comune di None 0,0776%) Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino;

APE RINNOVABILI s.r.l. (partecipazione A.P.E.100% - Comune di None 1,12%);

E-GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E.35,00% - Comune di None 0,39%);

ENERGIA AMBIENTE SERVIZI s.r.l.(partecipazione A.P.E.33,35% - Comune di None 0,37%);

ECOAL ENERGIA E GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E. 40% - Comune di None 0,447%).

Di approvare le proposte operative contenute nell'allegata "Relazione tecnica", condividendone le motivazioni analitiche alla base delle stesse, prendendo atto delle

misure di razionalizzazione attuate nel corso dell'anno 2016, e ritenendo indispensabile il mantenimento delle società come in premesse descritte.

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 24 comma 3, il presente atto deliberativo alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016, in uno con la relazione tecnica allegata alla presente, nonché con la relazione redatta secondo lo schema approvato con Deliberazione CORTE DEI CONTI - Sezione delle Autonomie n. 19/2017, nonché, attraverso l'applicativo del Portale Tesoro, alla Struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze individuata ai sensi dell'art. 15 del medesimo Decreto legislativo 175/2016.

Di pubblicare il presente atto Sul Sito istituzionale dell'ente, nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Successivamente, con separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to: GARRONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	21/09/2017	F.to:DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa
Regolarità contabile	Favorevole	21/09/2017	F.to:CARITA' rag. Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene/sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 11/10/2017 al 26/10/2017 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull'ordinamento EE.LL.D.LGS. n. 267/2000.

None, li 11/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).

None, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge.

None, li 11/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa